

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e I. Šulce, agenti, in seguito K. Zieleškievicz e M. Bauer, agenti)

### Oggetto

Da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione di inquadrare il ricorrente nel grado A\*6 in occasione della sua assunzione come agente temporaneo e, dall'altro, una domanda di risarcimento danni.

### Dispositivo

- 1) *La decisione della Commissione europea recante inquadramento del sig. Toth nel grado A\*6, secondo scatto, contenuta all'art. 3 del contratto di agente temporaneo firmato il 17 gennaio 2005, è annullata.*
- 2) *Per il resto, il ricorso è respinto.*
- 3) *La Commissione europea è condannata a sopportare le proprie spese e le spese del ricorrente.*
- 4) *Il Consiglio dell'Unione europea, parte interveniente, sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 22 del 28.1.2006, pag. 15 (causa inizialmente iscritta al ruolo del Tribunale di primo grado delle Comunità europee con il numero T-401/05 e rinviata al Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea con ordinanza del 15.12.2005).

### **Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 30 settembre 2010 — De Luca/Commissione**

**(Causa F-20/06) <sup>(1)</sup>**

***(Funzione pubblica — Funzionari — Nomina — Funzionari che accedono a un gruppo di funzioni superiore mediante concorso generale — Candidato iscritto in un elenco di riserva prima dell'entrata in vigore del nuovo Statuto — Disposizioni transitorie di inquadramento nel grado all'assunzione — Inquadramento nel grado in applicazione delle nuove disposizioni meno favorevoli — Art. 5, n. 2, e art. 12, n. 3, dell'allegato XIII dello Statuto)***

(2010/C 328/96)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrente:* Patrizia De Luca (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e H. Krämer, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Arpio Santacruz e M. Simm, agenti)

### Oggetto

Annullamento della decisione della Commissione 23 febbraio 2005 con cui la ricorrente, funzionaria già inquadrata nel grado A\*10 e vincitrice di un concorso per i gradi A5/A4, è stata nominata amministratore presso la direzione generale «Giustizia, libertà e sicurezza», in quanto tale decisione modifica il suo inquadramento dal grado A\*10 al grado A\*9.

### Dispositivo

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *Ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.*

<sup>(1)</sup> GU C 108 del 6.5.2006, pag. 31.

### **Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) 30 settembre 2010 — Lebedef e Jones/Commissione**

**(Causa F-29/09) <sup>(1)</sup>**

***(Funzione pubblica — Funzionari — Retribuzione — Art. 64 dello Statuto — Art. 3, n. 5, primo comma, e art. 9 dell'allegato XI dello Statuto — Coefficiente correttore — Parità di trattamento)***

(2010/C 328/97)

*Lingua processuale: il francese*

### Parti

*Ricorrenti:* Giorgio Lebedef (Senningerberg, Lussemburgo) e Trevor Jones (Ernzen, Lussemburgo) (rappresentanti: avv.ti F. Frabetti e J.-Y. Vergnaud)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

*Interveniente a sostegno della convenuta:* Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: K. Zieleškievicz e M. Bauer, agenti)

### Oggetto

La domanda di annullamento della decisione di rifiuto di portare il potere di acquisto delle retribuzioni in Lussemburgo ad un livello equivalente a quello del potere di acquisto delle retribuzioni a Bruxelles e, in subordine, la domanda di annullamento dei fogli paga dei ricorrenti emessi a partire dal 15 giugno 2008.

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) I sigg. Lebedef e Jones sopporteranno la totalità delle spese ad eccezione di quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, parte interveniente, supporterà le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009, pag. 21.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) 14 ottobre 2010 — W/Commissione**

**(Causa F-86/09) (<sup>1</sup>)**

**(Funzione pubblica — Agenti contrattuali — Retribuzione — Assegni familiari — Coppia di persone dello stesso sesso — Assegno di famiglia — Condizioni di attribuzione — Accesso al matrimonio civile — Nozione — Art. 1, n. 2, lett. c), iv), dell'allegato VII dello Statuto)**

(2010/C 328/98)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: W (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: É. Boigelot, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e D. Martin, agenti)

**Oggetto**

La domanda di annullamento della decisione di non attribuire al ricorrente l'assegno di famiglia in quanto il ricorrente e il suo partner avrebbero accesso al matrimonio civile in Belgio

**Dispositivo**

- 1) Le decisioni della Commissione 5 marzo 2009 e 17 luglio 2009, con le quali viene negato al sig. W il beneficio dell'assegno di famiglia di cui all'art. 1 dell'allegato VII dello Statuto dei funzionari dell'Unione europea, sono annullate.
- 2) La Commissione europea supporterà la totalità delle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 11 del 16.1.2010, pag. 40.

**Ricorso proposto il 28 settembre 2010 — Bovagnet/Commissione**

**(Causa F-89/10)**

(2010/C 328/99)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: François-Carlos Bovagnet (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentante: avv. M. Korving)

Convenuta: Commissione europea

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione della convenuta di non rimborsare integralmente le spese scolastiche dei figli del ricorrente.

**Conclusioni del ricorrente**

— Accogliere il reclamo della ricorrente ad accordarle il rimborso integrale di tutte le fatture controverse relative all'anno scolastico 2009/2010, vale a dire il pagamento da parte del PMO (l'Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali) dell'importo di EUR 2 580.

— condannare la Commissione alle spese.

**Ricorso proposto il 4 ottobre 2010 — Blessemaille/Parlamento**

**(Causa F-93/10)**

(2010/C 328/100)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Philippe Blessemaille (Remich, Lussemburgo) (rappresentanti: É. Boigelot e S. Woog, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

**Oggetto e descrizione della controversia**

L'annullamento della decisione del convenuto di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi nel grado AST 8 a titolo dell'esercizio di promozione 2009 e la domanda di risarcimento del danno morale subito

**Conclusioni del ricorrente**

— Annullare la decisione del Parlamento, pubblicata il 2 dicembre 2009, di non includere il ricorrente nell'elenco dei funzionari promossi dal grado AST 7 al grado AST 8 a titolo dell'esercizio di promozione 2009;

— come conseguenza di tale annullamento, realizzare un nuovo esame comparativo dei meriti del ricorrente e di quelli degli altri candidati a titolo degli esercizi di promozione 2008 e 2009 e accordare al ricorrente la promozione nel grado AST 8 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2008, nonché il pagamento di interessi sugli arretrati di retribuzione a decorrere dal 1° gennaio 2008, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti, senza tuttavia rimettere in discussione la promozione degli altri funzionari promossi;